REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 83/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37640** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

XX, nata a **XX** il **XX**, cod. fisc. **XX**, e ivi residente alla via **XX** rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Falconieri, unitamente al quale è elettivamente domiciliata in Bari, alla via Vito Nicola De Nicolò, n. 1 (Studio Avv. Teresa Sacco);

contro

I.N.P.S., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Regionale dell'ente, presso cui è elettivamente domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza in data 27 marzo 2025 con l'assistenza del Segretario dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. Falconieri per la ricorrente e l'avv. Leone per l'I.N.P.S.;

Considerato in

FATTO

Con ricorso depositato in data 2 luglio 2024, **XX**, come sopra generalizzata, riferisce:

- di aver presentato in data 30.01.2023 presso il proprio datore di lavoro, l'ASL-Lecce, lettera di dimissioni - con decorrenza dall'01.09.2023- in quanto aveva maturato i requisiti di legge per accedere alla pensione anticipata in cumulo;

- di aver presentato in data 21.09.2023 presso l'INPS di Lecce domanda per vedersi riconoscere 22 settimane, a titolo di accredito figurativo per maternità avuta al di fuori del rapporto di lavoro, relativa al figlio **XX**, nato a **XX** il **XX**;

- che con nota prot. n. **XX** del **XX** l'INPS comunicava che "*in relazione all'istanza prodotta dalla S.V. in data 21/09/2023, si comunica che la sua istanza non può essere accolta, per i motivi di seguito specificati. 1) Accredito Figurativo per maternità fuori dal rapporto di lavoro Data Nascita:* **XX** *– Iscritto cessato alla data della domanda -note cessato dal servizio alla data della domanda*";

- di aver presentato in data 27.09.2023, essendo venuto meno il requisito contributivo per poter accedere alla pensione anticipata in cumulo sempre con decorrenza dall'01.09.2023, non essendole state accreditate le 22 settimane, domanda di pensione anticipata flessibile al fine di non rimanere senza stipendio e senza pensione;

- che in data 30.10.2023, l'INPS provvedeva a rigettare la domanda di pensione anticipata in cumulo, e ad accogliere la domanda di pensione anticipata flessibile con decorrenza dall'01.10.2023 sulla scorta della "duplicazione della richiesta", come si evince dall'estratto del fascicolo telematico dell'01.03.2024;

- che con nota del 10 novembre 2023, l'INPS comunicava, infatti, che

"*la richiesta presentata il 27 settembre 2023 è stata accolta e che Le è stata liquidata la pensione anticipata (..) Cat. VOCUM, decorrenza dal 1° ottobre 2023. (...). La pensione è stata liquidata in applicazione dell'articolo 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Pensione anticipata Flessibile)";*

- di aver presentato in data 15.03.2024, per il tramite del proprio patronato INCA – CGIL, ricorso gerarchico avverso il rigetto della domanda di pensione anticipata in cumulo, presentata in data 01.02.2023, senza tuttavia ottenere riscontro alcuno.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, nel ritenere di averne diritto per i motivi meglio sviluppati nel gravame, ha chiesto il riconoscimento della pensione anticipata in cumulo, ai sensi dell'articolo 24 comma 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, con decorrenza dal 01.09.2023.

Si è costituto l'I.N.P.S., il quale ha evidenziato l'infondatezza della pretesa in quanto la domanda di accredito figurativo di maternità (fuori del rapporto di lavoro) avrebbe dovuto essere presentata prima della cessazione definitiva dal servizio.

Inoltre, segnala l'ente previdenziale che il rigetto della domanda di accredito impedisce il riconoscimento della pensione anticipata in cumulo, in quanto le 2153 settimane totali non sono insufficienti per soddisfare la richiesta.

In via subordinata, l'I.N.P.S. ha infine eccepito il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.

All'udienza del 3 dicembre 2024, su richiesta non opposta dal difensore dell'I.N.P.S., è stato assegnato termine per il deposito da parte del ricorrente di note di replica.

In vista dell'udienza, il ricorrente ha presentato brevi note, con le quali ha confermato le conclusioni dell'atto introduttivo, precisando che, ove fosse riconosciuta la contribuzione figurativa, sussisterebbero i requisiti per il riconoscimento della pensione anticipata in cumulo ai sensi dell'articolo 24 comma 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, con decorrenza dal 01.09.2023.

L'I.N.P.S. a sua volta ha precisato, senza far acquiescenza, che dai calcoli effettuati, ove fossero riconosciute le 22 settimane per contributi figurativi, la ricorrente astrattamente avrebbe maturato i requisiti per il beneficio richiesto.

All'udienza del 27 marzo 2025, le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni.

La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo in aula.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame di questo Giudice attiene alla domanda volta al riconoscimento del diritto alla pensione anticipata in cumulo ai sensi dell'articolo 24 comma 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 (c.d. Legge Fornero).

In particolare, osserva questo Giudice che è controverso tra le parti il riconoscimento del diritto della ricorrente all'accredito di 22 settimane a titolo di accredito figurativo per maternità avuta al di fuori del rapporto di lavoro.

La domanda è fondata e va accolto per le seguenti ragioni.

In primo luogo, va evidenziato che ai sensi dell'art. 25, co. 2, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 "*In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'A.G.O. per*

l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli artt. 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'art. 8 della legge n. 155/1981, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento".

La predetta disposizione subordina dunque il riconoscimento del diritto all'accredito a due condizioni, ovvero l'essere iscritto, alla data del 27 aprile 2001, al fondo pensione lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive dell'A.G.O. nonché alle gestioni c.d. esclusive o esonerative da essa (Gestione dipendenti pubblici), e il poter far valere in detta gestione assicurativa cinque anni di contribuzione.

Con riferimento al primo requisito, deve darsi conto dell'intervento interpretativo del legislatore, il quale con l'art. 2, co. 504, della legge n. 244/2007, ha chiarito che: "*Le disposizioni degli artt. 25 e 35 del citato testo unico di cui al d.lgs. n. 151/2001, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge".*

Così ricostruita la cornice di riferimento, resta controversa tra le parti la possibilità di accedere al beneficio nei casi, quale quello di specie, in cui la domanda sia presentata dopo la cessazione dal servizio.

Al riguardo, questo Giudice ritiene di dar corso all'orientamento espresso dalla Sezione terza Centrale D'Appello di questa Corte con la sentenza n.

239/2022, espressamente richiamata dalla difesa della ricorrente.

In particolare, la III Sezione, nel dar conto dei diversi orientamenti emersi dinanzi alle Sezioni d'Appello, ha ritenuto di ripensare la posizione precedentemente assunta, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte di cassazione, con argomentazioni che questo Giudice ritiene di condividere.

È stato infatti correttamente affermato che non esiste "*un'indicazione prescrittiva di una cogente modalità temporale per far valere il diritto alla maternità al di fuori del rapporto di lavoro*.

In breve, è la stessa norma di interpretazione autentica a prevedere soltanto il requisito di essere "iscritta" alla data del 27 aprile 2001, senza prendere in considerazione la data della domanda. La legge, invero, non prescrive affatto che la domanda sia presentata in servizio ma solo che la lavoratrice non fosse in pensione alla data del 27 aprile 2001, "competendo la facoltà di accredito anche a coloro che, iscritti alla data del 27 aprile 2001 e indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di accredito figurativo, si siano pensionati successivamente a tale data" (Cass. 23037/2010, Corte dei conti Sez. I 322/2020, Sez. d'app. Siciliana 233/2007).

Conclusivamente, la facoltà di accredito figurativo può essere esercitata dagli iscritti, ossia non pensionati, alla data del 27 aprile 2001, che possano far valere cinque anni di contribuzione, anche se si siano pensionati successivamente a tale data o la condizione di iscritto non sia più in atto alla data della domanda, quindi indipendentemente dalla data di presentazione della domanda." (sentenza III sez. Appello n.293/20222).

Alla luce di quanto sopra, va affermato il diritto della **XX** al riconoscimento delle 22 settimane a titolo di maternità al di fuori del rapporto di lavoro,

essendo pacifico che la stessa fosse in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e avesse maturato a quella data almeno 5 anni di contribuzione.

Resta a questo punto da dirimere l'ulteriore aspetto di contrasto emerso nel corso del giudizio, inerente al possesso da parte della ricorrente della contribuzione minima richiesta per accedere al beneficio della pensione anticipata in cumulo.

Al riguardo, va rammentato che ai sensi dell'art. 24, comma 10, del decreto-legge 201/2011 "*decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonchè della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti*".

A decorrere dal 1° gennaio 2012, dunque, è possibile accedere alla pensione anticipata ove in possesso della predetta anzianità contributiva stabilita in 2175 settimane.

Come detto, l'Ente previdenziale ha dato atto della circostanza che ove fosse riconosciuto il periodo di contribuzione di 22 settimane, la ricorrente avrebbe maturato i requisiti minimi richiesti per l'accesso alla pensione anticipata.

Il requisito sarebbe comunque ampiamente soddisfatto, come evidenziato dal ricorrente nella memoria in vista dell'udienza, tenuto conto del valore certificativo ex art. 54 della legge 88/89 dell'attestazione rilasciata dallo stesso

Ente previdenziale, prodotta in giudizio, in cui si dà atto che la ricorrente ha maturato 191 settimane nella gestione lavoratori dipendenti, per un totale dunque di 2189 settimane.

In definitiva, il ricorso va accolto, con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente a conseguire la pensione anticipata in cumulo con decorrenza dal 01.09.2023.

La sussistenza di contrasti giurisprudenziali sulla questione controversa giustifica la compensazione delle spese di lite.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso **n.37640,** lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Così deciso, in Bari, all'udienza in data 27 marzo 2025.

IL GIUDICE

Depositata il 02.04.2025 Andrea Costa

Il Funzionario (f.to digitalmente)

Laura Guastamacchia

(f.to digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento dei dati personali

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3 del detto decreto legislativo nei riguardi della ricorrente e degli eventuali

danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

Depositata il 02.04.2025 Andrea Costa

Il Funzionario (f.to digitalmente)

Laura Guastamacchia

(f.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Bari, 02/04/2025

Il Funzionario

Laura Guastamacchia

(f.to digitalmente)